

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) cassare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 ottobre 1997 nella causa T-331/94 ⁽¹⁾ ed annullare la decisione della resistente in cassazione 3 agosto 1994, con cui la stessa ha negato il pagamento della seconda rata del contributo concesso alla ricorrente con la comunicazione 4 agosto 1992;
- 2) in subordine, cassare la sentenza del Tribunale di primo grado di cui al punto 1 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;
- 3) condannare la resistente in cassazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Censure per la violazione di norme processuali
 - Violazioni dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato CE.
 - Infrazione dell'obbligo di ottenere i mezzi di prova necessari all'istruzione della causa, nonché delle norme in materia di onere della prova e di proporzionalità nell'acquisizione dei mezzi probatori.
- Infrazioni al diritto comunitario sostanziale
 - La sentenza impugnata si basa su un presupposto di fatto che, secondo quanto emerge dagli atti del fascicolo, è falso.
 - Il Tribunale pone in non cale il principio «patere legem quam ipse facisti» ed il divieto di commettere abusi di diritto, quando esso accetta un termine per la consegna della relazione conclusiva che non si accorda col ritardo nell'avvio del progetto da parte della Commissione.
 - Violazione del divieto di «venire contra factum proprium», ossia del principio dell'estoppel: il Tribunale considera a torto giuridicamente irrilevanti le dichiarazioni del funzionario responsabile all'epoca del fascicolo in colloqui con la ricorrente, benché le stesse abbiano trovato riscontro nel verbale tenuto dalla Commissione.
 - Violazione del principio di proporzionalità: il Tribunale non procede ad alcun esame comparativo tra, da un lato, la gravità della presunta violazione delle condizioni indicate nella comunicazione relativa al sussidio, nonché delle circostanze del caso di specie (illegittimi interventi della Commissione ed illegittima riduzione della durata del progetto) e, dall'altro, la sanzione della Commissione, vale a dire il mancato pagamento del 40% sul totale del sussidio al progetto.

⁽¹⁾ GU C 387 del 20.12.1997, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation francese con sentenza 9 dicembre 1997, nella causa G.I.E. groupe Concorde, società Uni Europe, società La Préservatrice foncière IARD, società La Baloise, società Réunion européenne, società Allianz, società British and Foreign Marine Insurance Co. Ltd e società Camat contro il capitano comandante della nave «Suhadiwarno Panja», la società denominata P.T. Perusahaan Pelayaran «Trikoria Lloyd», società Pro Ligne Ltd, società Sveriges Angarts Assurans Forening, società Somaba e la società denominata Agence maritime Borghans

(Causa C-440/97)

(98/C 55/40)

Con sentenza 9 dicembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 dicembre 1997, nella causa G.I.E. groupe Concorde ed altri contro il capitano comandante della nave «Suhadiwarno Panja» ed altri, la Cour de cassation francese ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi di tale testo, vada determinato conformemente alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito o se i giudici nazionali non debbano determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, il luogo ove la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita, senza dover rimandare alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo la norma di conflitto del foro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta all'Arbeidsrechtbank di Bruges, Sezione Ostenda con ordinanza 22 dicembre 1997, nella causa promossa da Jozef Van Coile contro Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-442/97)

(98/C 55/41)

Con ordinanza 22 dicembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 dicembre 1997, nella causa promossa da Jozef Van Coile contro Rijksdienst voor Pensioenen, l'Arbeidsrechtbank di Bruges, Sezione Ostenda, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

L'art. 32ter, quinto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale delle pensioni di fine

lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, stabilisce: «Il lavoratore subordinato, che abbia svolto un'attività lavorativa in tale qualità, durante il periodo 1° gennaio 1938-1° gennaio 1945, e per il quale è stato effettuato un versamento il cui importo raggiunge l'importo annuale di cui al secondo comma, si considera aver effettuato versamenti sufficienti perché sia provata un'attività lavorativa abituale e principale durante tutto il periodo che va dalla data in cui è terminata l'occupazione per la quale è stata fornita la relativa prova al 1° gennaio 1946».

L'art. 32ter, sesto comma, del suddetto regio decreto 21 dicembre 1967 stabilisce: «La presunzione prevista dai due precedenti commi viene meno solo per i periodi di attività lavorativa per i quali l'interessato ha diritto ad una pensione in forza di un altro regime pensionistico belga, esclusi i regimi dei lavoratori indipendenti, o i regimi di un paese straniero».

Se una disposizione quale quella contenuta nell'art. 32ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 costituisca una disposizione ai sensi dell'art. 46ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, la quale non si applica ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i.

Cancellazione dal ruolo della causa C-322/96 ⁽¹⁾
(98/C 55/42)

Con ordinanza 12 settembre 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-322/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): ICT — Indústria e Comércio Têtil, SA contro Fazenda Pública.

⁽¹⁾ GU C 336 del 9.11.1996.

Cancellazione dal ruolo della causa C-169/97 ⁽¹⁾
(98/C 55/43)

Con ordinanza 18 settembre 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-169/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

⁽¹⁾ GU C 199 del 28.6.1997.

Cancellazione dal ruolo della causa C-193/96 ⁽¹⁾
(98/C 55/44)

Con ordinanza 25 settembre 1997, il presidente della Sesta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-193/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Colonia): Richard Buchen GmbH contro Bezirksregierung Köln.

⁽¹⁾ GU C 210 del 20.7.1996.

Cancellazione dal ruolo della causa C-205/97 ⁽¹⁾
(98/C 55/45)

Con ordinanza 5 dicembre 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-205/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública contro Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), in presenza del pubblico ministero.

⁽¹⁾ GU C 252 del 16.8.1997.